

Art. 6
Grande Mobilità

Gli importi delle indennità mensili da corrispondere per trasferimenti che comportano un allontanamento di oltre 50 km (solo andata) dalla residenza, o dalla Filiale più vicina alla residenza stessa se questa è più prossima alla attuale sede di lavoro, e a condizione che il dipendente non usufruisca dei mezzi di trasporto collettivi messi a disposizione dalla Banca, vengono così fissati:

Oltre 100 e fino a 150 km andata e ritorno	700,00 Euro
Oltre 150 e fino a 200 km andata e ritorno	1.000,00 Euro, e se necessario, l'alloggio
Oltre 200 km andata e ritorno	1.300,00 Euro, oltre alloggio e viaggio settimanale a/r con mezzi pubblici (aereo compreso).

Per il Personale che utilizza i mezzi di trasporto collettivi messi a disposizione dalla Banca, vengono fissati i seguenti importi mensili:


Oltre 100 e fino a 150 km andata e ritorno	630,00 Euro
Oltre 150 e fino a 200 km andata e ritorno	853,00 Euro, e se necessario, l'alloggio
Oltre 200 km andata e ritorno	1.080,00 Euro, oltre alloggio e viaggio settimanale a/r con mezzi pubblici (aereo compreso).

La distanza viene calcolata in base al tragitto più breve tra l'indirizzo della residenza del Lavoratore o dall'indirizzo della Filiale più vicina alla residenza stessa se questa è più prossima alla attuale sede di lavoro, e l'indirizzo dell'unità organizzativa di destinazione. Il calcolo viene effettuato tramite l'utilizzo del sito www.viamichelin.com.

L'indennità viene corrisposta per 12 mensilità, con decorrenza dal giorno del trasferimento e non è computata nella retribuzione utile al calcolo del TFR.

L'indennità non spetta in caso di assenza dal servizio superiore al mese che non sia dovuta a ferie o malattia o a maternità (limitatamente ai periodi di astensione obbligatoria) e la sua corresponsione cessa con il venir meno dei motivi che la giustificano.

Ai fini del calcolo dell'indennità di grande mobilità, si considerano anche le variazioni in aumento o in riduzione delle distanze - non inferiori a 3 km - determinate da spostamenti della sede di lavoro disposti all'interno del medesimo comune.



Art. 20

Contributo famiglie monoreddito

L'Azienda erogherà ai Dipendenti delle Aree Professionali e del 1^a e 2^a livello retributivo dei Quadri Direttivi con famiglia monoreddito, un contributo annuo pari a € 250,00 per ogni figlio che abbia i requisiti che consentono di beneficiare delle prestazioni della "Polizza rimborso spese di cura per malattia e infortunio".

E' considerata monoreddito la famiglia che, oltre al reddito del Dipendente, non possiede altri redditi in misura superiore all'importo del trattamento minimo pensionistico maggiorato del 30% che siano riferibili al coniuge del Dipendente stesso in via diretta (stipendio o altro) o indiretta (pensione di reversibilità in caso di coniuge deceduto, assegno di mantenimento in caso di coniuge separato).
Il contributo monoreddito verrà erogato nel mese di gennaio di ciascun anno ai Dipendenti in servizio in tale mese; le condizioni che danno diritto all'erogazione devono essere presenti al 31 dicembre dell'anno precedente.

